

**Allegato A)**

Le "Linee guida triennali per il diritto allo studio" per il triennio 2024-2026, di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 13/2018, approvate con deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2024, n. 320, e aggiornate con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2025, n. 256, sono ulteriormente aggiornate come segue:

1) al **paragrafo 3 Libri in comodato (art. 6 della legge regionale 13/2018)** dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: <<ARDIS è autorizzata ad utilizzare nell'anno successivo fondi già trasferiti per una annualità ma non effettivamente utilizzati, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa contabile e per le medesime finalità>>;

2) al **paragrafo 4 Dote scuola (art. 9 della legge regionale 13/2018)** dopo il capoverso:<< Il valore massimo di ISEE ai fini dell'accesso al beneficio è fissato in euro 35.000,00.>> sono inseriti i nuovi capoversi in sostituzione dei precedenti: <<A partire dall'anno scolastico 2025/2026, al fine di rendere più efficace la misura e di rispondere quanto prima alle esigenze delle famiglie e degli studenti, il termine di presentazione delle domande viene anticipato ai primi mesi dell'anno scolastico di riferimento.

ARDIS, con propri atti provvede a stabilire modalità e termini di presentazione delle domande.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 13/2018, la domanda di Dote scuola può essere presentata anche in assenza di certificazione ISEE. Pertanto, è possibile presentare domanda senza il possesso dell'attestazione ISEE o comunque a prescindere dall'importo dello stesso:

- qualora lo studente per il quale viene richiesta sia in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

- dai genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza;

- dalle madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza.

Il requisito dell'iscrizione e frequenza deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

ARDIS è autorizzata ad utilizzare nell'anno successivo fondi già trasferiti per una annualità ma non effettivamente utilizzati, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa contabile e per le medesime finalità.>>;

3) al **paragrafo 5 Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali (articolo 10 bis della legge regionale 13/2018)** dopo il capoverso: << L'importo forfettario del contributo per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 è stabilito in euro 800,00. Il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'accesso al contributo è stabilito in euro 35.000,00>> sono inseriti i seguenti capoversi in sostituzione dei precedenti: <<A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 2 bis, della legge regionale n. 13/2018, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare la domanda anche in assenza di attestazione ISEE. Pertanto, è possibile presentare domanda senza il possesso dell'attestazione ISEE o comunque a prescindere dall'importo dello stesso.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per la stessa finalità.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.

ARDIS con propri atti provvede a stabilire modalità e termini di presentazione delle domande in coordinamento con quanto previsto per "Dote scuola".

Il requisito dell'alloggio presso le strutture convittuali deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

ARDIS è autorizzata ad utilizzare nell'anno successivo fondi già trasferiti per una annualità ma non effettivamente utilizzati, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa contabile e per le medesime finalità.>>;

4) il **paragrafo 6 Contributi per gli studenti delle scuole paritarie (art. 11 della legge regionale 13/2018)** è sostituito dal seguente: <<I contributi per gli studenti delle scuole paritarie, disciplinati dall'articolo 11 della legge regionale 13/2018, si collocano, al pari degli interventi descritti in precedenza, nell'ambito delle azioni regionali finalizzate a promuovere il diritto allo studio.

Il contributo è destinato all'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 e sostenuti da nuclei familiari residenti in regione.

Il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità del beneficio è fissato in euro 35.000,00.

I contributi sono concessi anche nel caso di frequenza di scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta e la frequenza sia motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori dell'alunno beneficiario del contributo, così come stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 13/2018.

A partire dall'anno scolastico 2025/2026, al fine di rendere più efficace la misura e di rispondere quanto prima alle esigenze delle famiglie e degli studenti, il termine di presentazione delle domande viene anticipato ai primi mesi dell'anno scolastico di riferimento.

ARDIS, con propri atti provvede a stabilire modalità e termini di presentazione delle domande in coordinamento con quanto previsto per Dote scuola e per i contributi relativi alle spese di ospitalità presso strutture convittuali.

Il requisito dell'iscrizione e frequenza deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 11, comma 4 bis, della legge regionale 13/2018, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare la domanda anche in assenza di attestazione ISEE. Pertanto, è possibile presentare domanda senza il possesso dell'attestazione ISEE o comunque a prescindere dall'importo dello stesso.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025 e quindi per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, sono stabiliti i seguenti importi dei contributi, tenuto conto dei costi medi complessivi di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio:

scuola primaria	euro 1.095,00
scuola secondaria di primo grado	euro 1.545,00
scuola secondaria di secondo grado	euro 2.145,00

Infine, dalla medesima data, non trovano più applicazione le fasce ISEE e, in caso di eccedenza del fabbisogno complessivamente risultante dalla somma dei contributi ammissibili rispetto alle risorse

disponibili, trova applicazione l'articolo 11, comma 5, della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 7, comma 84, lettera c), della legge regionale 13/2024, che prevede, qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, che l'importo del contributo sia proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.

ARDIS è autorizzata ad utilizzare nell'anno successivo fondi già trasferiti per una annualità ma non effettivamente utilizzati, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa contabile e per le medesime finalità.>>;

5) al **paragrafo 7 Bonus psicologo studenti FVG (articolo 13 bis della legge regionale 13/2018)** le parole: << È intenzione delle Parti coinvolte prorogare la convenzione, al fine di garantire continuità alle agevolazioni previste per la fruizione della misura.>> sono sostituite dalle seguenti: << come prorogata al 31 dicembre 2025 con atto aggiuntivo sottoscritto in data 3 marzo 2025, il quale prevede anche la sottoscrizione di una nuova Convenzione entro il 15 dicembre 2025 con validità da gennaio 2026>>.

Al successivo **paragrafo 7.2. Intensità del contributo**, dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: <<I sopradescritti costi saranno applicati per le sedute di consulenza svolte anche dopo il 31 dicembre 2025 dagli psicologi accreditati in favore di studenti che hanno presentato domanda nel corso del 2025 e per i quali sia stato emesso il Bonus entro il 31 dicembre 2025, data di vigenza della Convenzione, in quanto trovano applicazione le medesime condizioni e modalità contenute nella Convenzione e Atto aggiuntivo sopra richiamati. Per i bonus emessi dal 1° gennaio 2026 il costo della singola seduta di consulenza psicologica può essere aggiornato in sede di stipula della nuova Convenzione, in misura non superiore al 20% del costo attuale. In ogni caso sarà assicurato a carico delle famiglie lo stesso costo ovvero quello di 5 euro a seduta per un importo complessivo di euro 25,00.

Infine, al **paragrafo 7.4 Erogazione del contributo**, dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: <<ARDIS è autorizzata ad utilizzare nell'anno successivo fondi già trasferiti per una annualità ma non effettivamente utilizzati, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa contabile e per le medesime finalità.>>.

6) Al **paragrafo 8. Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con plusdotazioni (art. 15 della legge regionale 13/2018)**, in particolare al **paragrafo 8.2. Requisiti degli interventi e termini per la presentazione delle proposte progettuali** i capoversi che seguono: <<Gli interventi devono essere coerenti con le indicazioni della direttiva ministeriale 27.12.2012 e in raccordo con le funzioni svolte dai Centri territoriali di supporto.>> sono eliminati.

7) Al **paragrafo 10. Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva (art. 15 ter della legge regionale 13/2018)** le quote massime di finanziamento per ciascuno studente per costi non coperti da altri contributi pubblici o privati sono stabilite sono modificate a partire dall'anno scolastico 2026/2027. Pertanto, il capoverso che indica dette quote massime è sostituito dai seguenti:

<<Per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026, sono stabilite le seguenti quote massime di finanziamento per ciascuno studente per costi non coperti da altri contributi pubblici o privati:

- Scuole primarie: 1.200,00 euro;
- Scuole secondarie di primo e di secondo grado: 1.800,00 euro.

Per l'anno scolastico 2026-2027 sono stabilite le seguenti quote massime di finanziamento per ciascuno studente per costi non coperti da altri contributi pubblici o privati:

- Scuole primarie: 2.000,00 euro;
- Scuole secondarie di primo e di secondo grado: 1.000,00 euro.>>.

Inoltre, dopo l'ultimo capoverso, è inserito il seguente: << ARDIS è autorizzata ad utilizzare nell'anno successivo fondi già trasferiti per una annualità ma non effettivamente utilizzati, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa contabile e per le medesime finalità.>>.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE